

CIRCOLARE n. 2/ 2013

**Gentili clienti
Loro sedi**

Modena, 10 gennaio 2013

FATTURAZIONE: LE NOVITA' IN VIGORE DAL PRIMO GENNAIO

Con la legge di stabilità (la cosiddetta "Finanziaria 2013"), in recepimento della Direttiva UE finalizzata a rendere più omogenee le norme nei diversi stati UE, sono state introdotte nuove disposizioni sulle regole di fatturazione. Ecco di seguito le disposizioni più significative che si applicano alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2013.

Contenuto della fattura

La riformulazione dell'art.21, co.2 del DPR n.633/72 ridefinisce i dati da indicare nella fattura, per cui diventa obbligatorio indicare:

- ▶ Il numero di partita Iva del cedente o prestatore;
- ▶ Il numero di partita Iva del destinatario se soggetto passivo nazionale o comunitario;
- ▶ Il codice fiscale del destinatario se soggetto privato residente in Italia.

Numero progressivo della fattura

Tra le modifiche apportate dalla Legge in esame, assume particolare rilevanza la disposizione in base alla quale, a decorrere dal 1° gennaio 2013, la numerazione progressiva deve identificare la fattura in modo univoco, non essendo più prevista la numerazione delle fatture per anno solare.

In attesa dei necessari e urgenti chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, si propongono le seguenti soluzioni operative avallate, tra l'altro, dall'Associazione Nazionale Commercialisti.

- **Procedura 1:** numerazione progressiva senza azzeramento alla fine di ciascun anno solare. La numerazione della prima fattura emessa nel 2013 segue quella dell'ultima emessa nel 2012 (ad esempio, ultima fattura 2012 emessa con il n. 312, la prima fattura emessa nel 2013 riporta il n. 313);
- **Procedura 2:** numerazione progressiva con azzeramento alla fine di ciascun anno solare. In questo caso, oltre al numero della fattura, va indicato anche l'anno di emissione della stessa (ad esempio, la prima fattura emessa nel 2013 riporterà il n. 2013/01 o 01/2013; la prima fattura emessa nel 2014 riporterà il n. 2014/01 o 01/2014).

I soggetti che utilizzano specifici registri sezionali IVA e, quindi, necessitano di distinte serie di numerazione delle fatture, dovranno osservare le suddette modalità di numerazione per ciascun registro sezionale.

L'art. 23, c. 2, DPR 633/1972, prevede inoltre che le fatture siano indicate nel registro IVA fatture emesse con il numero progressivo loro attribuito, occorre pertanto prestare attenzione che la nuova numerazione adottata dal 2013 sia trascritta nel registro con la medesima numerazione indicata nel documento.

Fattura semplificata (Art.1, co.325, lett.e)

Viene introdotto l'art.21-*bis* che disciplina la fattura semplificata.

In particolare, è possibile emettere la fattura in forma semplificata, purché sia di **ammontare complessivo non superiore ad €100**, indicando:

- in luogo dei dati identificativi del cessionario o committente stabilito in Italia, soltanto il codice fiscale o il numero di partita Iva dello stesso: qualora costui sia, invece, stabilito in un altro Stato comunitario, è possibile riportare il numero di identificazione Iva attribuito da tale Paese estero;
- in luogo della base imponibile Iva e dell'imposta, solo il corrispettivo complessivo e l'imposta incorporata, ovvero i dati che permettono di calcolarla: in altri termini, è possibile indicare soltanto il prezzo totale (Iva inclusa) e l'aliquota d'imposta applicata;
- la descrizione sintetica dell'oggetto dell'operazione

Il comma 3 dell'art.21-*bis* attribuisce, inoltre, al Ministro dell'Economia e delle Finanze il potere di ampliare l'ambito di operatività della facoltà di emissione della fattura semplificata, secondo due modalità distinte:

- aumento del limite massimo del corrispettivo complessivo, da €100 a €400;
- esclusione di una soglia, per le operazioni effettuate nell'ambito di specifici settori di attività, o da peculiari tipologie di soggetti, per i quali le pratiche commerciali od amministrative o le condizioni tecniche di emissione delle fatture rendono particolarmente difficoltoso il rispetto degli obblighi di cui agli artt.13, co.4, e 21, co.2, del DPR n.633/72.

In ogni caso, l'emissione della fattura semplificata non è ammessa per le cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. n. 331/93) e le operazioni disciplinate dall'art.21, co.6-bis, lett. a), del DPR n.633/72 (ossia le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, diverse da quelli di cui all'art. 10 co. 1 n. 1 - 4 e 9 del DPR 633/72), effettuate nei confronti di soggetti passivi debitori d'imposta in altri Paesi UE.

Fattura differita per prestazioni di servizi

Per effetto delle modifiche apportate all'art.21, co.4 del DPR n.633/72 viene estesa la possibilità di emettere la **fattura differita e cumulativa mensile** anche per **le prestazioni di servizi**, a condizione che siano individuabili attraverso idonea documentazione, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione.

Considerato che le prestazioni si considerano effettuate al momento del loro incasso, la novità consiste nella possibilità di emettere una sola fattura per prestazioni svolte nei confronti dello stesso soggetto in cui l'incasso è già avvenuto nel corso del mese stesso.

In tal caso pertanto la registrazione della fattura dovrà avvenire entro la data di emissione, *ma comunque con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione*. Per cui, anche se la registrazione può essere fatta nel mese successivo, ai fini della liquidazione periodica Iva, l'Iva è dovuta con riferimento al mese in cui è avvenuta la consegna.

Termine di emissione fatture per le prestazioni scambiate con soggetti esteri

Entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa la fattura per le prestazioni di servizi rese a soggetti passivi stabiliti in un altro Stato comunitario, non soggette all'imposta ai sensi dell'art.7-ter del DPR n.633/72, nonché per le prestazioni di servizi rese a o ricevute da un soggetto passivo stabilito al di fuori dell'Unione Europea.

Nuovi obblighi di emissione della fattura

Il nuovo art.21, co.6-bis del DPR n.633/72 introduce, per i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, l'obbligo di emissione della fattura anche quando pongono in essere le operazioni sotto riportate, non soggette ad Iva in base agli artt. da 7 a 7-septies (ovvero non territorialmente rilevanti in Italia).

Fattura elettronica

Il nuovo art.21, co.1 del DPR n.633/72 definisce la fattura elettronica come quella emessa e ricevuta in qualunque formato elettronico, il cui ricorso è subordinato all'accettazione da parte del destinatario. La fattura, cartacea od elettronica, si considera emessa – oltre che nei casi di consegna, spedizione o trasmissione – all'atto della messa a disposizione del cessionario o committente.

L'autenticità dell'origine e l'integrità del documento possono essere garantite mediante sistemi di controllo di gestione che assicurino un collegamento affidabile tra la fattura e la cessione dei beni o la prestazione dei servizi ad essa riferibile, oppure tramite l'apposizione della firma elettronica qualificata o digitale dell'emittente, o attraverso sistemi EDI di trasmissione elettronica dei dati o altre tecnologie in grado di garantire l'autenticità dell'origine e l'integrità dei dati.

Conservazione di fatture e registri

Viene integralmente sostituito l'art.39, co.3 del DPR n.633/72, stabilendo che le fatture elettroniche devono essere conservate in modalità elettronica, in conformità alle disposizioni del D.M. adottato ai sensi dell'art.21, co.5, del D.Lgs. n.82/05. È, inoltre, previsto che possono essere conservate elettronicamente le fatture create in formato cartaceo ed elettronico, comprese quelle generate in formato elettronico, ma che non possono definirsi fatture elettroniche a causa della mancata accettazione da parte del destinatario. Infine, viene introdotta la possibilità di conservazione all'estero non solo delle fatture, ma anche dei registri e dei documenti previsti dal decreto Iva.

Cessioni e acquisti Intra UE

Ai sensi del nuovo art.39 del D.L. n.331/93 l'acquisto intracomunitario di beni si considera effettuato nel momento in cui si ritiene eseguita un'analoga cessione di beni interna: conseguentemente, la predetta disposizione stabilisce che il momento di effettuazione sia della cessione che dell'acquisto intracomunitario di beni coincide con la data di consegna o spedizione dei beni a partire dallo Stato membro di provenienza. Inoltre, per effetto delle modifiche apportate al successivo comma 2, non rilevano eventuali pagamenti anticipati.

Beni oggetto di perizie

Non costituiscono acquisti o cessioni intracomunitarie le operazioni riguardanti la movimentazione

di beni oggetto di perizie.

Fatturazione e registrazione delle cessioni intracomunitarie

Per le cessioni intraUe la fattura deve essere emessa entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione. La registrazione deve avvenire entro il termine di emissione, con riferimento al mese di competenza.

Registrazione degli acquisti intracomunitari

Le fatture degli acquisti intraUe, previa integrazione, vanno registrate:

- a debito entro il 15 del mese successivo a quello di ricevimento;
- a credito nei termini previsti per l'esercizio della detrazione.

Volume d'affari

Concorrono al volume d'affari anche le operazioni non territoriali soggette a fatturazione, eccetto che ai fini della determinazione dello status di esportatore abituale

Enti non commerciali (Art.1, co.326, lett.f) e g)

Ai sensi del nuovo art.47, co.3 del D.L. n.331/93, in caso di acquisto intracomunitario tassabile da parte di un ente di cui all'art.4, co.4, del DPR n.633/72, non soggetto passivo d'imposta, le fatture devono essere annotate da costoro, previa loro progressiva numerazione, entro i termini ordinari previsti, in un apposito registro, tenuto e conservato a norma dell'art.39 del DPR n.633/72.

Inoltre, ai sensi del nuovo art.49, co.1, nel caso in cui, al di fuori di tale ipotesi, i soggetti in parola abbiano effettuato acquisti intracomunitari per i quali è dovuta l'imposta, sono tenuti altresì a presentare – in via telematica, ed entro ciascun mese – una dichiarazione relativa agli acquisti registrati con riferimento al secondo mese precedente, redatta in conformità al modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Nuovi obblighi di annotazione in fattura

Per effetto del nuovo art.21, co.6 del DPR n.633/72 è introdotto l'obbligo di annotazione in fattura, tra le altre, delle seguenti dizioni:

Tipo di operazione	annotazione da riportare in fattura
Cessioni relative a beni in transito o depositati in luoghi soggetti a vigilanza doganale, non soggette all'imposta a norma dell'articolo 7-bis, comma 1	“OPERAZIONE NON SOGGETTA”
Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8bis, 9 e 38quater, cessioni intracomunitarie di cui all'art. 41 DL 331/93	“OPERAZIONE NON IMPONIBILE”
Prestazioni di servizio generiche non soggette all'imposta ai sensi dell'art. 7ter rese a soggetti	“INVERSIONE CONTABILE”

passivi comunitari	
Operazioni esenti di cui all'art. 10, eccetto quelle indicate al n. 6)	“OPERAZIONE ESENTE”
Operazioni soggette al regime del margine dei beni usati di cui al DL 41/1995	“REGIME DEL MARGINE - BENI USATI” oppure “REGIME DEL MARGINE – OGGETTI D'ARTE” oppure “REGIME DEL MARGINE – OGGETTI DI ANTIQUARIATO O DA COLLEZIONE”
Operazioni effettuate dalle agenzie di viaggio e turismo soggette al regime del margine previsto dall'art. 74ter	“REGIME DEL MARGINE – AGENZIE DI VIAGGIO”
Cessioni di beni e prestazioni di servizio, prive del requisito territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies del 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo UE , per le quali l'iva è dovuta nell'altro paese UE	“INVERSIONE CONTABILE”
Cessioni di beni e prestazioni di servizi, prive del requisito territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies del 633/72, effettuate nei confronti di soggetti extraUE o che, comunque, si considerano effettuate fuori dalla UE	“REGIME DEL MARGINE – AGENZIE DI VIAGGIO”
Cessioni di beni e prestazioni di servizio, prive del requisito territoriale ai sensi degli articoli da 7 a 7 septies del 633/72, effettuate nei confronti di un soggetto passivo UE, per le quali l'iva è dovuta nell'altro paese UE	“OPERAZIONE NON SOGGETTA”.

Diventa facoltativa l'indicazione in fattura dell'articolo di legge nazionale per la non applicazione dell'imposta, si ritiene utile, tuttavia, continuare ad indicare anche la norma di riferimento per una più chiara individuazione dell'operazione.

Inversione contabile

Quando l'operazione è resa da un soggetto non residente nei confronti di un soggetto passivo residente, gli obblighi iva vengono assolti dal soggetto passivo nazionale con il sistema dell'inversione contabile. Le modalità con cui deve avvenire l'inversione contabile sono, a seconda dei casi, **l'integrazione del documento** ricevuto oppure **l'autofatturazione**.

Casi di integrazione del documento:

I casi in cui deve essere integrato il documento ricevuto sono quelli in cui il cedente/prestatore è un soggetto passivo **comunitario UE**:

- a) Acquisto intracomunitario di beni;
- b) Acquisto di prestazioni di servizio “generiche” di cui all'art. 7ter;

- c) Acquisto di beni esistenti in Italia, acquistati tramite il rappresentante fiscale del soggetto UE;
- d) Acquisto di prestazioni di servizio, diverse da quelle di cui all'art. 7ter, che si considerano rilevanti in Italia (esempio: prestazioni su immobili situati in Italia).

L'integrazione del documento deve essere eseguita provvedendo ad inserire sul documento ricevuto i dati relativi al calcolo dell'imposta e cioè l'aliquota applicabile e l'ammontare dell'imposta calcolata.

Casi di emissione di autofattura:

L'autofattura va emessa nei casi di operazioni rilevanti in Italia rese da parte di un cedente/prestatore soggetto passivo **extraUE**:

- a) Acquisti di beni esistenti in Italia, acquistati per il tramite del rappresentante fiscale in Italia del soggetto non residente;
- b) Acquisto di prestazioni di servizio rilevanti in Italia ai sensi degli art. 7ter, 7quater e 7quinqies (esempio: prestazioni generiche, prestazioni rese su immobili in Italia).

Il documento deve riportare l'annotazione "**autofatturazione**".

Fattura emessa con il misuratore fiscale

Le fatture possono essere emesse anche mediante misuratori fiscali, purché siano rispettate le stesse condizioni previste dalle norme che regolano la fatturazione in generale.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.